

26	Autorizzazioni di altri uffici comunali o altri enti – Diritti di terzi
27	Revoca delle concessioni
28	Decadenza delle concessioni
29	Sospensioni delle concessioni
30	Norme per la esecuzione dei lavori

NORME FINALI

31	Gestione del servizio
32	Ufficio responsabile del rilascio delle autorizzazioni
33	Funzionario responsabile
34	Rinvio ad altre disposizioni
35	Pubblicità del Regolamento
36	Variazioni del Regolamento
37	Entrata in vigore

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo 2° del D.Lgs 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, così come previsto dall'art. 40, comma 1 del D.Lgs 507 nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2 – OGGETTO DELLA TASSA

Sono soggette all'applicazione della tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono, parimenti, soggette all'applicazione della tassa:

- a) le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile quali le tende solari poste a protezione dei manufatti appena indicati e semprechè non si tratti di tende direttamente aggettanti su spazi di pertinenza di esercizi pubblici o di esercizi commerciali;
- b) le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Ai fini che precedono si ha servitù di pubblico passaggio su strada privata quando la stessa:

- a) risulti da titolo costitutivo;
- b) risulti da usucapione;
- c) risulti da destinazione – anche di fatto – del bene all'uso pubblico, la cosiddetta "dicatio ad patriam".

Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio statale.

Sono però soggette ad imposizioni comunali i tratti di strada statali o provinciali che attraversano il centro abitato del comune. Per la determinazione del centro abitato si fa riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del Codice della strada approvato con DPR 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 – SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI DEL TRIBUTO

La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

ART. 4 – NATURA DELL'OCCUPAZIONE

Ai sensi dell'art. 42 comma 1, ed al fine dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;

b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 5 – CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Ai sensi dell'art. 42, comma 4, modificato dall'art. 3 – comma 59 della L. 28.12.1995 n. 549 – la tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

La tassa è commisurata alle misure previste ai successivi articoli ed all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

ART. 6 – MISURA DELL'OCCUPAZIONE

Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Per le occupazioni di soprassuolo, purché aggettanti almeno quaranta centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sia che trattasi di occupazioni temporanee che di occupazioni permanenti sono calcolate in ragione del 10 per cento.

Le occupazioni temporanee realizzate per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, sono calcolate in ragione del:

- 50% fino a 100 mq
- 25% da 101 mq a 1000 mq
- 10% da 1001 mq in poi.

ART. 7 – OCCUPAZIONI SPECIALI – AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

Ai sensi dell' art. 44, comma 12, del D.Lgs 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal comune la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

L'imposta complessiva dovuta per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

ART. 8 – OCCUPAZIONI SPECIALI – DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri.
E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'area compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq 4.

Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 6 del presente regolamento.

ART. 9 – OCCUPAZIONI SPECIALI – APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 10 – OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

Ai sensi dell'art. 46 – comma 1 – e dell'art. 47 – comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 bis, modificato dall'art. 3 – comma 62 – della L. 28.12.95 n. 549, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

ART. 11 – OCCUPAZIONI TEMPORANEE

La tassa si applica in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.

Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a quindici giorni continuativi la tariffa è ridotta del 20%.

Ai sensi dell'art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

TARIFFE

ART. 12 – CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Ai sensi dell'art. 43, comma 1, questo comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla IV classe.

La presa d'atto della classificazione del comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D.Lgs 507/93.

ART. 13 – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs 507/93, il territorio di questo comune si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato ed allegato al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

ART. 14 – TARIFFE

Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al comune o la concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs 507/93, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.

Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

Ai sensi dell'art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs 507/93, modificato dall'art. 3, commi 60, 61 e 62 della L. 549/95.

Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'art. 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- 1^a categoria 100 per cento;
- 2^a categoria 80 per cento.

ART. 15 – MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

ART. 16 – RIDUZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs 507/93 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

- ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati la tariffa è ridotta al 10%;
- ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera c), per le occupazioni permanenti di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte ad un terzo;
- ai sensi dell'art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.

ART. 17 – RIDUZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs 507/93, come modificato dal D.Lgs 566/93 e dall'art. 3, comma 61, della L. 549/95:

- comma 2/c – per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta ad un terzo. In ogni caso le misure di tariffa determinate per ore e fasce orarie non possono essere inferiori ad euro 0,08 per metro quadrato e per giorno e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.
- comma 3 – per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30% della tariffa ordinaria.
Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
- comma 5 – le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell'80%;
- comma 6 bis – le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 20%;
- comma 7 – per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;
- comma 8 – per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

ART. 18 – ESENZIONE DALLA TASSA

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs 507/93:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;

Ai sensi dell'art. 3 – comma 67 – della L. 28.12.1995 n. 549, sono inoltre esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di polizia urbana;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es. potatura degli alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

ART. 19 – ESCLUSIONE DALLA TASSA

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs 507, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

Ai sensi dell'art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune od al demanio statale.

DENUNCIA E VERSAMENTO

ART. 20 – DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti di cui all'art. 39 del D.Lgs 507, devono presentare all'ente gestore apposita denuncia entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.

La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia ed i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo.

Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.

Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ART. 21 – ACCERTAMENTI E RIMBORSI

L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti.

L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente art. 20, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione.

L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le sanzioni e gli interessi liquidati ed il termine di 60 giorni per il pagamento.

Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

NORME E PROCEDURE PER L'OCCUPAZIONE

ART. 22 – DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di chiedere per l'istruttoria.

Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.

Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.

Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

Ai sensi dell'art. 2 della L. 07.08.90 n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di due mesi.

ART. 23 – DEPOSITO CAUZIONALE

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolare circostanze che lo giustificano, potrà essere richiesto il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ART. 24 – AUTORIZZAZIONE

Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione, che, sulla base di un disciplinare, determinerà le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione ed alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

Se ritenuto opportuno o necessario, la concessione potrà essere subordinata alla stipulazione di apposito contratto.

Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, potrà essere disposto l'esonero dalla presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ART. 25 – DISCIPLINARE

Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 24 dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
 - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
 - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
 - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
 - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
 - f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
 - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
 - h) risarcire il comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione di lavori;
 - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
 - l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentarie tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
- Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi o controlli.

ART. 26 – AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI – DIRITTI DI TERZI

L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART. 27 – REVOCA DELLE CONCESSIONI

Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione senza interessi della tassa pagata in anticipo.

La revoca è disposta con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio; salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prevalersi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune ed a terzi.

ART. 28 – DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Il concessionario decorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione o alle norme stabilite nella legge e nel presente regolamento.

Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

- a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
- b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune o al demanio o patrimonio dello stato, della provincia, o della regione e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.

Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente art. 27.

ART. 29 – SOSPENSIONI DELLE CONCESSIONI

E' facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di

indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del terzo comma del precedente art. 27.

Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

Parimenti non potrà il concessionario opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il comune disponga in applicazione del presente regolamento.

ART. 30 – NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non arrecare disturbi o molestie al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiale sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli ai danni di altre persone ed alle cose del comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

NORME FINALI

ART. 31 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs 15.11.93 n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs 15.11.93 n.507.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alla lettera b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ART. 32 – UFFICIO RESPONSABILE DEL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'ufficio competente al rilascio delle autorizzazioni all'occupazione del suolo pubblico è l'ufficio di Polizia Municipale.

ART. 33 – FUNZIONARIO RESPONSABILE

Il funzionario responsabile di cui all'art. 54 del D.Lgs 15.11.93 n.507, dovrà inviare all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:

- a) l'organizzazione del personale;
- b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili ed attrezzature.

Con la stessa relazione dovranno essere proposte le eventuali iniziative non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ART. 34 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs 15.11.93 n.507 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 35 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 07.08.90 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 36 – VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro 30 giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 37 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.